

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 11427/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11427 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Rosa Alise, Annamaria Belfiori, Raffaele Cesana, Saveria Cuce', Enrico Fava, Maurizio Ieria, Marina Marsilio, Gregorio Moscato, Floriana Reale, Gennaro Russo, Giuseppa Domenica Scordo, Maria Stroschio, Andrea Tarascio, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Barboni, Annamaria Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Angela Lucia Santangelo, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Barboni, Annamaria Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Morcavallo, Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Oreste Morcavallo in Roma, via Arno, 6;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare:

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nell'ambito del corso-concorso per dirigenti scolastici indetto con d.d.g. del Miur del 23.11.2017 n. 1259, approvato con d.d.g. del Miur del 24.7.2018 n. 1134.

A) bis Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti proposti dalla Prof.ssa Santangelo:

Per l'annullamento, previa sospensione cautelare, dei seguenti atti:

- del Decreto prot. n. 0001205 del 01.08.2019, e relativi elenchi allegati, del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico di approvazione della graduatoria generale di merito nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice ed inserita nella graduatoria di merito con riserva;

- del Decreto prot. n.0001229 del 07.08.2019, e relativi elenchi allegati, del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito per errori materiali, nella parte di interesse della ricorrente;

- dell'Avviso prot. n.0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, nella parte in cui segnala che i candidati inclusi con riserva nella graduatoria saranno assegnati all'U.S.R. ma non potranno essere assunti;

- nonché di tutti gli altri atti connessi e consequenziali e/o presupposti a quelli indicati.

B) Per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti proposti dagli altri originari

ricorrenti:

- degli stessi atti impugnati sopra nonché la Nota del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 36621 del 8.8.2019.

C) Per quanto riguarda il secondo atto di motivi aggiunti presentati da ALISE ROSA e altri ricorrenti il 3.11.2020:

- del decreto del Direttore Generale del M.I. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, prot. 998 del 14.8.2020.

D) Per quanto riguarda il terzo atto di motivi aggiunti presentati da ALISE ROSA e altri ricorrenti il giorno 11.12.2020:

- degli atti già gravati con i motivi che precedono integrati a seguito del sopravvenuto accesso al codice sorgente del programma informatico che ha gestito lo svolgimento delle prove preselettiva in questione.

E) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santangelo Angela Lucia il 27/10/2021:

- del Decreto n. AOODPIT 1357 del 12 agosto 2021 del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico di rettifica della graduatoria generale di merito nella parte in cui non viene inserita la ricorrente;

- dell'elenco, allegato al decreto impugnato dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;

- nonché di tutti gli altri atti connessi e consequenziali e/o presupposti a quelli indicati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2022 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il gravame in epigrafe i ricorrenti espongono di aver partecipato alla prova preselettiva del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23.11.2017 n. 1259.

2. I medesimi impugnavano l'elenco degli ammessi alla prova scritta del concorso *de quo* pubblicato con DDG 24.7.2018 n. 1134, nella parte in cui non erano inclusi tra i candidati, 8.736, in posizione utile con un punteggio pari o superiore a 71,70.

3. In via principale ed assorbente i ricorrenti denunciavano, con unico articolato motivo, vizi inficianti la procedura selettiva sotto il profilo della violazione dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione; violazione per falsa applicazione dell'art. 35 comma 3, a) e b), d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 2-bis, d.p.r. 487/1994; eccesso potere per contraddittorietà, illogicità, sviamento - ai fini dell'annullamento dell'elenco impugnato *in parte qua*, e dell'ammissione dei ricorrenti alla prova scritta concorsuale.

4. Con decreto del Consiglio di Stato 12.12.2018 n. 6012 – confermato con Ordinanza 25.2.2019 n. 959 – in riforma dell'Ordinanza di questo TAR Lazio, sez. III bis n. 7103/2018, i ricorrenti venivano ammessi a sostenere le prova scritta concorsuale suppletiva il 13.12.2018.

5. Nelle more processuali, nondimeno, i seguenti ricorrenti ritenevano di rinunciare

al gravame, alla stregua degli atti di rinuncia depositati: - ALISE ROSA, - BELFIORI ANNAMARIA, - CESANA RAFFAELE, - CUCE' SAVERIA, - FAVA ENRICO, - IERIA MAURIZIO, - REALE FLORIANA, - RUSSO GENNARO, - SCORDO GIUSEPPA, - STROSCIO MARIA, - MARSILIO MARINA.

6. Proseguivano invece nel giudizio i proff.ri MOSCATO GREGORIO e TARASCIO ANDREA, che si dichiaravano portatori di un interesse ancora concreto e attuale al giudizio, avendo sostenuto la prova scritta con esito negativo impugnato innanzi a questo TAR del Lazio, sez. III bis, con ricorso r.g. 5852/2019.

7. Per quel che qui rileva, veniva sostenuto l'interesse dei ricorrenti Moscato e Tarascio all'annullamento del mancato superamento della prova preselettiva, che li escludeva inesorabilmente dal concorso *de quo*, al fine di poter beneficiare degli effetti dell'auspicato esito positivo del ricorso rg 5852/2019 promosso contro il risultato negativo della prova scritta, e per l'accesso alla successiva fase concorsuale.

8. Proseguiva altresì il giudizio la prof.ssa SANTANGELO ANGELA LUCIA, la quale a sua volta superava la prova scritta concorsuale e continuava il contenzioso con ricorsi per motivi aggiunti patrocinati da altro legale.

9. In pendenza del giudizio, sopraggiungevano la pubblicazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli approvata con decreto 1.8.2019 n. 1205 del 1.8.2019 e decreto 1229 del 7.8.2019; nonché la pubblicazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli rettificata con decreto prot. 998 del 14.8.2020 - impugunate dai ricorrenti con ricorsi per motivi aggiunti nel presente gravame.

10. Successivamente, giungeva la pubblicazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli come rettificata con decreto prot. n. AOODPIT 1357 del 12.8.2021 – la quale veniva gravata con separato atto di ricorso per motivi aggiunti del 25.10.2021 nell'ambito del giudizio r.g. 5852/2019 – rispetto al quale i ricorrenti hanno domandato la riunione con il presente ricorso, ai sensi e per gli effetti art 43, comma 3, c.p.a..

11. All'udienza pubblica del 19 aprile 2022 i ricorrenti hanno precisato la loro posizione sia con memoria sia in discussione orale e la causa è stata trattenuta in decisione.

12. Il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati.

13. Il collegio, in ossequio al principio di sinteticità, ritiene di non esaminare specificamente le questioni di rito, inclusa la richiesta di riunione, risultando di maggior liquidità ed assorbenti i profili sostanziali di cui *infra* ai fini del respingimento del ricorso.

14. Anzitutto, appare da esaminare la posizione della ricorrente Santangelo, in particolare per ciò che concerne i motivi aggiunti indicati sopra in epigrafe sub A) bis ed E).

14.1. Nei menzionati atti processuali si evidenzia: *“VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, ART. 15; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 BIS DEL D.L. N. 115/2005 CONVERTITO NELLA L. N. 168/2005; VIOLAZIONE DEL GIUDICATO CAUTELARE - ORDINANZA N. 959/2019 DEL 25.02.2019 CONSIGLIO DI STATO”*.

14.2. In sostanza, la ricorrente Santangelo, essendo stata ammessa con riserva alle prove scritte, ed avendole superate in uno con le successive prove orali, ha presentato una domanda di accertamento del c.d. “consolidamento”. Tale domanda, riguardando il riconoscimento di un effetto derivante dalla legge alla cui stregua il concorso si considera comunque superato nonostante l'esclusione iniziale, attiene alla verifica in merito alla sussistenza perdurante dell'interesse al ricorso di tale soggetto. Essa, pertanto, appare pregiudiziale rispetto a tutte le altre che hanno invece come esito naturale, in caso di accoglimento, la caducazione dell'intero concorso, come meglio si dirà a breve.

14.3. Il collegio ritiene che non possa applicarsi, nel caso di specie, il principio del consolidamento perché lo stesso non afferisce alle procedure concorsuali finalizzate

all'assunzione dei pubblici dipendenti ma solo alle abilitazioni nonché, a determinate condizioni, alle procedure di accesso a studi universitari e assimilabili.

14.4. Ferma restando l'autonomia e la sufficienza della statuizione che precede, va notato che nel senso appena visto, sul medesimo concorso di cui si discorre in questa sede, si è pronunciato il Consiglio di Stato con sentenza del 26 aprile 2022, n. 3132: *“Quanto al c.d. principio d'assorbimento, mette conto rilevare che, in continuità all'indirizzo giurisprudenziale consolidato, qui condiviso, deve escludersi la possibilità di applicarlo in questa sede.*

Il principio, scaturente dall'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella l. 17 agosto 2005, n. 168, non s'applica ai concorsi pubblici, ma esclusivamente agli esami di abilitazione, geneticamente preordinati ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere una determinata attività professionale (cfr. Cons. St., ad. plen., 28 gennaio 2015 n. 1).

Da ultimo è dirimente quanto affermato da Cons. Stato, sez. VI, 25 febbraio 2022 n. 1350 da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi.

Sicché l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso al quale il candidato è stato ammesso con riserva non vale ad assorbire l'effetto preclusivo del provvedimento di non ammissione emesso all'esito del mancato superamento della prova preselettiva.

L'effetto preclusivo del mancato superamento della prova preselettiva comporta che la ricorrente-appellante (...) non ha interesse a chiedere di verificare, in applicazione del principio di conservazione degli atti, la possibilità del suo eventuale inserimento in graduatoria divenuta ad esaurimento ex d.l. 30 dicembre 2019, n. 162.”.

14.5. In definitiva, quanto alla ricorrente Santangelo, la non applicabilità del principio del consolidamento determina il respingimento dei suoi motivi aggiunti per infondatezza delle relative domande.

15. Venendo alle posizioni comuni alla Prof.ssa Santangelo e agli altri ricorrenti, il punto cruciale del ricorso riguarda la presenza nel test selettivo del 23.7.2018 di

domande ambigue che, secondo i ricorrenti, si prestavano a più risposte ugualmente corrette. Tale elemento, sempre secondo l'impostazione ricorsuale, viziava il punteggio assegnato alle prove e così l'elenco approvato con DDG 24.7.2018 n. 1134, *in parte qua*. Tale circostanza, continuano i ricorrenti, si coniugava con un vizio del punteggio assegnato agli stessi, che risultava così non corrispondente al reale andamento della prova.

15.1. Le doglianze formulate dai ricorrenti attengono in sostanza alla presunta inidoneità strutturale della prova preselettiva ad adempiere alla relativa funzione in presenza di (asseriti) errori nella formulazione e nella correzione dei quesiti. Infatti, è sostanzialmente dichiarato nel ricorso e negli atti di causa che l'annullamento richiesto, o un intervento giurisdizionale emendativo del voto attribuito, in relazione alle domande/risposte ritenute erranee non gioverebbe in maniera immediata e diretta ai ricorrenti, giacché i loro elaborati non supererebbero comunque il punteggio minimo per l'accesso alla prova scritta derivante dalla *lex specialis* del concorso.

15.2. In merito occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente principale dimostrare (o quantomeno fornire un principio di prova in ordine al) la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata. Infatti, il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo egli far valere, quale *defensor legitimitatis*, un astratto interesse dell'ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, se tale corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto (*ex multis*, C.G.A., 4 marzo 2019, n. 201; Cons.

Stato, sez. V, 23 agosto 2019 n. 5837; sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4963 e 20 maggio 2009, n. 3099; sez. III, 5 febbraio 2014 n. 571; TAR Lazio, Sez. III S., sent. dell'8 gennaio 2021, n. 249).

15.3. Fornire la c.d. prova di resistenza deve essere considerato non già un mero adempimento formale quanto piuttosto un vero e proprio *onus* probandi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel caso di specie grava sulla parte ricorrente ed incide sulla sussistenza, o meno, dell'interesse ad agire in giudizio.

16. Assodato che, da quanto emerge dagli atti di causa, il motivo di doglianza dei ricorrenti non supera la prova di resistenza, e comunque non vi sono evidenze probatorie che ciò si verifichi, e che pertanto, sotto questo profilo, gli stessi non hanno interesse all'annullamento degli atti impugnati limitatamente alle domande erranee ed alla loro specifica posizione, occorre scrutinare la doglianza afferente alla illegittimità globale e integrale della prova preselettiva in presenza di domande/risposte ritenute erranee.

17. Al riguardo, a prescindere dai problemi di ammissibilità del motivo, appare decisivo ed assorbente notare che sono segnalate in ricorso n. 5 domande/risposte erranee, imprecise o ambigue a fronte della somministrazione, in base alle regole di concorso, di 100 domande per ciascun candidato.

18. Ad avviso del collegio, la percentuale di domande/risposte erranee, per come denunciata dai ricorrenti, non è idonea a sorreggere una richiesta di annullamento dell'intera prova preselettiva. 18.1. Infatti, in disparte l'ammissibilità teorica di una domanda del genere nelle condizioni date, ed in disparte l'esame della fondatezza o meno delle tesi ricorsuali in merito alla correttezza dei quesiti e delle relative risposte, i principi posti a base dei motivi di ricorso non giustificano l'annullamento di una intera prova preselettiva in assenza, non solo di una incidenza immediata e diretta dei vizi lamentati sulla posizione dei ricorrenti, ma anche di apprezzabili effetti sulla prova nel suo complesso.

Al contrario, i principi di buona amministrazione, eguaglianza, imparzialità e buon andamento, di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, e quello di solidarietà di cui

all'art. 2 della Carta, oltre che il principio di conservazione degli atti giuridici ed i principi processuali del nostro ordinamento, ostano alla caducazione di provvedimenti amministrativi in assenza di gravi ragioni, debitamente dimostrate, nonché in assenza di proporzionalità tra vizio denunziato e tutela domandata.

18.2. Quanto alla presunta violazione per falsa applicazione dell'art. 35, comma 3, a) e b), d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 2-bis, d.p.r. 487/1994 ed al lamentato eccesso potere per contraddittorietà, illogicità e sviamento, deve dirsi che si tratta di doglianze parimenti infondate.

Infatti, non vi è alcuna violazione di legge ed alcun eccesso di potere nel preselezionare i partecipanti ad un concorso del genere di quello qui in discussione in base ad una prova "a quiz", anche qualora alcune domande siano formulate in maniera erronea o le relative soluzioni indicate in modo impreciso o errato.

18.3. La possibilità di annullare una intera prova di concorso in presenza di errori nella stessa che non incidano in maniera immediata e diretta sulla posizione dei ricorrenti deve essere attentamente circoscritta, al fine di evitare che per tale via venga eluso il principio della "prova di resistenza". Pertanto, solo in presenza di errori così radicali ed estesi da rendere al di là di ogni ragionevole dubbio non attendibile *in toto* la prova effettuata, e dunque non rispettati i principi di oggettività, idoneità e trasparenza potrebbe in teoria darsi luogo a decisioni caducative.

Nel caso di specie, non ricorre tale condizione essendo gli errori denunziati, al di là della loro sussistenza o meno, molto circoscritti (5 su 100), il che dispensa il collegio dalla loro analisi specifica.

19. In definitiva, quindi, il motivo formulato nel ricorso introduttivo è infondato per carenza di prova sia in merito alla incidenza degli errori asseritamente riscontrati sulla posizione dei ricorrenti (da cui deriva inammissibilità per tale aspetto) sia in merito alla incidenza degli stessi sulla complessiva regolarità del concorso.

20. Occorre a questo punto esaminare i motivi aggiunti di cui in epigrafe sub B) e

C), con i quali si procede in sostanza ad impugnare l'approvazione della graduatoria del concorso e le successive modifiche, al fine di mantenere l'interesse al ricorso.

Per tale ragione il respingimento del motivo di ricorso dedotto dai ricorrenti nell'atto introduttivo del giudizio vale anche a disattendere detti motivi aggiunti.

21. Nei motivi aggiunti di cui in epigrafe sub D), invece, si contesta fondamentalmente:

“L'INADEGUATEZZA DEL SUPPORTO INFORMATICO: CRITICITA' E/O ANOMALIE DEL SOFTWARE CINECA”.

22. Anche tale motivo non ha consistenza, in disparte la sua dubbia ammissibilità.

23. La tesi di cui al mezzo in esame è incentrata sulla circostanza che, dalle informazioni sul funzionamento dell'applicativo CINECA, risulterebbero le seguenti mancanze: *“a) l'intero percorso di svolgimento e salvataggio delle prove era alquanto farraginoso (...);*

b) spesso i dispositivi informatici erano obsoleti (...)

c) nel software utilizzato per la prova, la funzione di salvataggio non era automatica, come avviene in un normale programma di scrittura;

d) per salvare i quesiti occorreva selezionare la voce “conferma e procedi” - che conduceva ad una nuova schermata contenente la domanda successiva, senza consentire ai candidati di salvare il lavoro in corso d'opera rimanendo all'interno del medesimo quesito (,,);

e) per tornare alla pagina precedente, occorreva necessariamente scegliere tra le voci “sì” e “no”, mediante un passaggio che rendeva difficilmente comprensibile capire se la soluzione affermativa consentisse o meno di salvare comunque la risposta e potervi tornare successivamente;

f) anche dopo aver selezionato le voci “conferma e procedi” e “sì”, la pagina del riepilogo talora riportava come non acquisite le risposte fornite ad alcuni quesiti, che pertanto dovevano essere riscritte;

g) non sempre si verificava l'acquisizione automatica delle risposte allo scadere

dei 150 minuti, come previsto dal comma 7 dell'articolo 8 del bando: (...) e le pagine relative ad alcuni quesiti risultavano impropriamente vuote;

h) il software non forniva alcun feedback che consentisse ai candidati di comprendere se la prova sostenuta fosse stata acquisita dal sistema e quante risposte ai quesiti fossero stati acquisite dallo stesso;

i) il sistema neppure rilasciava ai candidati alcuna evidenza cartacea anonima dell'esatto contenuto della prova, utilizzabile quale confronto;

m) al termine della prova, nella schermata di riepilogo, i quesiti compilati e salvati erano contrassegnati da due colori differenti (viola/porpora quelli compilati e azzurro/verde quelli non compilati), invertiti rispetto ai tutorial Ministeriali, (...);

n) in generale, l'effettivo funzionamento del software adoperato dai candidati non risultava coincidente con quanto indicato nelle istruzioni agli stessi fornite e con il tutorial esplicativo fornito dal MIUR;

p) la funzione taglia, copia e incolla -presenti negli ordinari programmi di scrittura- erano disabilitate;

q) il layout grafico dei computer prevedeva un'impostazione della pagina orizzontale, e una sola riga conteneva anche 200/250 caratteri (a fronte dei 79/89 caratteri per riga nel testo standard di word); con grave difficoltà specie nella fase di rilettura e modifica;

r) con specifico riferimento alla prova di inglese, il sistema non riusciva a gestire i testi – molto lunghi – in una sola pagina, ma li frammentava in più schermate con grave disagio e perdita di tempo.”.

24. La tesi di cui al motivo in esame non è meritevole di accoglimento perché non è provato che dette (vere o presunte) generiche disfunzioni abbiano avuto effetto o incidenza sulla posizione dei ricorrenti o sulla regolarità dell'intero concorso, come già deliberato dalla sezione in altra decisione da cui non si vedono ragioni per discostarsi (cfr. sentenza del 30 aprile 2022, n. 5322, tra le altre).

25. Il motivo si articola essenzialmente in una estesa critica del funzionamento dei

sistemi di *software* prescelti dall'amministrazione ed in una serie di affermazioni che dovrebbero condurre alla conclusione secondo cui, sotto il profilo tecnico, non sono state seguite le *Best Practices* che vengono utilizzate a livello internazionale per garantire la non modificabilità della "prova informatica".

In particolare ci si lamenta (i) delle funzioni di navigazione da una domanda all'altra: che consentono la visualizzazione dalla domanda corrente a quella precedente o alla pagina di riepilogo: invece la navigazione alla domanda successiva viene consentita solo contestualmente alla conferma della domanda corrente; (ii) della funzione di salvataggio automatico delle risposte: che non sarebbe supportata dall'applicativo; (iii) della gestione del comando "conferma e procedi"; (iv) della procedura di esportazione finale dei dati: che parrebbe lasciare gli elaborati scoperti quanto a garanzia di anonimato e tutela dell'immodificabilità dei dati.

26. La censura nei confronti del *software* prescelto dall'amministrazione, quindi, come appare *ictu oculi* dagli atti di causa e da quanto sopra ricordato, appartiene ad una dimensione puramente tecnica, priva di incidenza specifica e concreta sulla posizione delle ricorrenti e/o sull'intero concorso.

26.1. Quanto alla deduzione per cui non si può avere certezza del corretto trattamento delle prove d'esame, in particolare sotto il profilo dell'anonimato, è evidente come essa non può invertire l'onere della prova ex art. 64 c.p.a..

Ad avviso del collegio, infatti, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, o almeno in base al criterio del "più probabile che non", che effettivamente le loro prove d'esame siano state in qualche modo alterate dalla predetta inadeguatezza del *software*, ovvero che le loro prove siano state oggetto di violazione dell'anonimato.

Tuttavia, dagli atti di causa risulta che tale circostanza non sia stata nemmeno allegata dai ricorrenti.

Pertanto, la critica sulla presunta inefficienza del *software* utilizzato dall'amministrazione o sul suo carattere obsoleto o inefficace non integra un vizio

di legittimità giuridicamente apprezzabile degli atti impugnati.

Del resto, sul punto si sono già pronunciati il Consiglio di Stato e la sezione, che sono giunti alla conclusione che: “- *le modalità adottate dal Cineca escludono la violazione del principio dell’anonimato;*” ed ancora “- *relativamente alle dedotte disfunzionalità del software, il motivo è infondato non essendo state allegare disfunzioni concrete e specifiche (infatti, se effettivamente il sistema informatico avesse fatto registrare anomalie, sarebbe stato onere della ricorrente rappresentare tale circostanza alla commissione o al personale di assistenza presente alla prova e pretendere una verbalizzazione sul punto), e risultando per altro verso che le postazioni dotate di attrezzature informatiche e munite dell’applicativo software del concorso, messe a disposizione dei candidati, erano state più volte collaudate da tecnici individuati dalle amministrazioni scolastiche*” (cfr. sentt. 395 e 396 del 2021 della VI sez. del Consiglio di Stato; Tar Lazio, III bis, 24 gennaio 2022, n. 783; nonché 28 gennaio 2022, n. 1030).

27. Vale aggiungere che manca il requisito della (pur minima) incidenza del lamentato vizio sulla posizione delle ricorrenti e pertanto non è soddisfatto l’onere della prova relativo alla dimostrazione della denunciata assenza di trasparenza che rimane in una dimensione astratta e generica.

Appare infatti evidente che non si può contestare una assenza di trasparenza se gli elementi alla base di tale contestazione non consentono di individuare un qualche effetto di tale assenza sulla posizione dei ricorrenti.

28. Manca inoltre piena prova anche in ordine alla sussistenza del vizio in relazione all’intera procedura concorsuale, considerando che vengono denunciate o generiche irregolarità o manchevolezze non vizianti o mere aspirazioni alle presunte *Best Practices*.

29. Ancora, non soddisfa l’onere della prova e il principio di specificità la caratterizzazione di un vizio di legittimità come sotteso alla presunta necessità di avere risposte certe sulla sicurezza del trattamento dati personali dei candidati.

30. Non migliore sorte è da riservarsi a tutte le successive argomentazioni del motivo, tese a denunciare la supposta assenza di trasparenza e la concreta possibilità da parte delle Commissioni o del Ministero di accedere al codice fiscale dei candidati.

Anche tali argomentazioni rimangono generiche e prive di prova.

31. Il motivo dunque va respinto nella sua interezza.

32. Il ricorso e i successivi motivi aggiunti vanno comunque respinti anche alla luce dei principi affermati nelle altre pronunce che hanno affrontato la questione (cfr. sentt. 395 e 396 del 2021 della VI sez. del Consiglio di Stato; Tar Lazio, III bis, 24 gennaio 2022, n. 783; nonché 28 gennaio 2022, n. 1030), applicabili *mutatis mutandis* al caso di specie e di cui di seguito giova ricordare in sintesi gli approdi che interessano in questa sede:

- ai fini dell'annullamento di una prova preselettiva occorre che sussistano evidenze concrete dell'incidenza dei vizi dedotti sulla posizione dei ricorrenti, ovvero (in teoria) dell'incidenza dei vizi dedotti sulla regolarità dell'intero concorso;
- non può derogarsi all'applicazione dei principi di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., che vengono confermati dall'art. 64 c.p.a., che configura l'intervento istruttorio del Giudice come comunque residuale ed attivabile solo in presenza di elementi specifici e concreti;
- generici ed inidonei a dimostrare violazioni sostanziali dei principi dell'anonimato, dei vincoli di trasparenza o di altre norme giuridiche appaiono i dedotti vizi circa i difetti del *software*, la provenienza della prova e la trasmissione della stessa.

33. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto per infondatezza in tutte le sue articolazioni ed in relazione a tutti i motivi originari ed aggiunti presentati con riguardo a tutti i ricorrenti che hanno manifestato sussistenza dell'interesse alla decisione.

34. Le spese di giudizio vanno compensate in relazione alla Prof.ssa Santangelo vista la sua peculiare posizione e la specificità della questione "consolidamento",

mentre seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo per gli altri ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara l'estinzione del giudizio per i ricorrenti che hanno manifestato rinunzia allo stesso, come indicati in narrativa;
- lo respinge in relazione ai ricorrenti che hanno manifestato l'interesse alla decisione dello stesso, come indicati in narrativa.

Le spese di lite vanno, da un lato, compensate con riguardo alla Prof.ssa Santangelo e, dall'altro lato, poste a carico dei ricorrenti non rinunzianti, con quantificazione complessiva e globale di euro 3.000 (tremila) da suddividere in parti uguali, fermo il vincolo di solidarietà, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO